Cassazione penale sez. un., 27/10/2022, n. 14840

- 1. Con sentenza del 18 dicembre 2019, resa con motivazione contestuale, il Tribunale di Trento ha dichiarato non doversi procedere nei confronti della società (Omissis) s.p.a., ai sensi dellâ??art. 464- septies c.p.p., per essere estinto lâ??illecito di cui allâ??art. 25-septies, comma 3, D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, ascritto alla società in relazione al delitto di lesioni colpose gravi contestato al legale rappresentante D.L., per esito positivo della prova, ai sensi dellâ??art. 168-ter c.p..
- 2. Avverso la suddetta sentenza, comunicata alla Procura generale presso la Corte di appello di Trento in data 23 dicembre 2019, Ã" stato proposto dal Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Trento in data 7 gennaio 2020 ricorso per cassazione affidato a quattro motivi, con i quali, sulla premessa che le ordinanze del 12 marzo 2018 e del 12 aprile 2019 di ammissione alla prova della società non sono state comunicate al suo ufficio, ha concluso per lâ??annullamento della sentenza impugnata e delle prodromiche ordinanze di messa alla prova. In particolare, il ricorrente ha dedotto, con il primo e secondo motivo di ricorso, il vizio di cui allâ??art. 606, comma 1, lett. b), c.p.p., per violazione e falsa interpretazione dellâ??art. 168-bis c.p. e degli artt. 62 e ss. D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, rinvenibile nella sentenza impugnata e nelle ordinanze di messa alla prova, non essendo applicabile agli enti lâ??istituto della messa alla prova, mentre, con il terzo e quarto motivo di ricorso, il vizio di cui allâ??art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p., traducendosi la motivazione delle ordinanze di messa alla prova del 12 marzo 2018 e 12 aprile 2019 in una motivazione meramente apparente.
- 3. Il ricorso \tilde{A} " stato assegnato alla Quarta Sezione.
- **3.1**. Nelle more dellâ??udienza fissata, il difensore della società (Omissis) s.p.a., avv. Fabio Valcanover, ha depositato memorie in data 18 gennaio 2022 e 8 marzo 2022, concludendo per lâ??infondatezza del ricorso del Procuratore generale e la piena ammissibilità della messa alla prova dellâ??ente, ai sensi dellâ??art. 168-bis c.p..
- **3.2**. Il Procuratore generale in sede ha depositato conclusioni scritte in data 4 marzo 2022, chiedendo annullarsi senza rinvio la sentenza impugnata e le ordinanze di messa alla prova della società (Omissis) s.p.a., con trasmissione degli atti al Tribunale di Trento.
- **3.3**. La Quarta Sezione, con ordinanza n. 15493 del 23 marzo 2022, ha disposto la rimessione del ricorso alle Sezioni Unite, ai sensi dellâ??art. 618, comma 1, c.p.p., rilevando un contrasto nella giurisprudenza di legittimità circa la legittimazione del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello ad impugnare i provvedimenti riguardanti la messa alla prova e/o la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dellâ??art. 464-septies c.p.p. e dipendendo lâ??esame nel merito del ricorso, circa la legittimità della messa alla prova della società (Omissis) s.p.a., dalla decisione della questione oggetto di contrasto.

4. Con decreto del 28 aprile 2022 il Presidente aggiunto ha assegnato il ricorso alle Sezioni Unite penali, ai sensi dellâ??art. 618, c.p.p., preso atto dellâ??esistenza e rilevanza ai fini della decisione del contrasto giurisprudenziale ravvisato dallâ??ordinanza di rimessione e ha fissato lâ??odierna udienza per la sua trattazione.

Con successivo decreto del 30 giugno 2022 il Presidente aggiunto ha disposto la trattazione con discussione orale, richiesta dallâ??avv. Fabio Valcanover, difensore della società (Omissis) s.p.a., ai sensi dellâ??art. 23, comma 8, D.L. 28 ottobre 2020, n. 137 del 2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 176 del 2020, e dellâ??art. 16 D.L. 30 dicembre 2021, n. 228, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2022, n. 15.

5. Con memoria, ai sensi dellâ??art. 611, comma 1, c.p.p., in data 11 ottobre 2021, il Procuratore generale in sede ha illustrato le ragioni deponenti per lâ??ammissibilità del ricorso del Procuratore generale della Repubblica presso la Corte dâ??appello di Trento avverso la sentenza, ex art. 464-septies c.p.p., di estinzione dellâ??illecito ascritto alla società (Omissis) s.p.a.

Con note di udienza del 17 ottobre 2022, il Procuratore generale in sede ha illustrato altresì le ragioni a sostegno della inapplicabilità dellâ??istituto della messa alla prova agli enti e la conseguente fondatezza del primo motivo di ricorso del Procuratore generale della Corte di appello di Trento, con assorbimento degli ulteriori motivi, concludendo per lâ??annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e delle ordinanze di messa alla prova della società (Omissis) s.p.a. del 12 marzo 2018 e del 12 aprile 2019 del Tribunale di Trento, con restituzione degli atti al medesimo Tribunale per lâ??ulteriore prosieguo.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Le questioni di diritto rimesse alle Sezioni Unite possono $\cos \tilde{A} \neg$ di seguito riassumersi: â??Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, lâ??ordinanza che ammette lâ??imputato alla prova (art. 464-bis c.p.p.) e in caso affermativo per quali motiviâ?•

â??Se il procuratore generale sia legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, la sentenza di estinzione del reato pronunciata ai sensi dellâ??art. 464-septies c.p.p. â??.

- 2. Sulla prima questione rimessa alle Sezioni Unite la giurisprudenza di legittimità ha espresso due diversi orientamenti.
- **2.1**. Secondo il primo indirizzo interpretativo, il procuratore generale presso la corte di appello Ã' legittimato ad impugnare lâ??ordinanza di accoglimento dellâ??istanza di sospensione del procedimento con la messa alla prova e, nel caso in cui non sia stata effettuata nei suoi confronti

la comunicazione dellâ??avviso di deposito dellâ??ordinanza di sospensione, ad impugnare la stessa unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara lâ??estinzione del reato per esito positivo della prova (Sez. 1, n. 43293 del 27/10/2021, Ongaro, Rv. 282156; Sez. 2, n. 7477 del 08/01/2021, Sperindeo; Sez. 5, n. 7231 del 06/11/2020, dep. 2021, Hoelzi; Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Lorini, Rv. 277138).

A sostegno di tale opzione interpretativa si evidenzia che lâ??art. 464-quater, comma 7, c.p.p., non distinguendo e non selezionando per il profilo soggettivo uno specifico ufficio del pubblico ministero, quando indica il â??pubblico ministeroâ?• quale titolare del potere di impugnazione, non può che indicare anche la legittimazione del â??procuratore generale della Repubblica presso la corte di appelloâ?•, traducendosi il suddetto riferimento in una formula onnicomprensiva, adottata dal codice di rito ogni qual volta intende assegnare allâ??uno e allâ??altro organo un potere di impugnazione concorrente.

Tale interpretazione si fonda sul principio espresso dalle Sez. U. n. 22531, del 31/05/2005, Campagna, Rv. 231056, secondo cui lâ??art. 570 c.p.p. detta una regola di carattere generale circa il potere del procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello di proporre impugnazione contro i provvedimenti emessi, nellâ??ambito dellâ??ordinario processo di cognizione, dai giudici del distretto, anche quando il pubblico ministero del circondario abbia già compiuto in merito la sua valutazione positiva o negativa. Tale regola, si sostiene, Ã' da ritenersi ancora valida, pur dopo gli interventi del D.Lgs. n. 6 febbraio 2018, n. 11, con lâ??introduzione dellâ??art. 593-bis c.p.p. e la modifica dellâ??art. 570, comma 1, c.p.p., disciplinando tali norme i rapporti tra procuratore generale e procuratore della Repubblica, ma solo con riferimento allâ??appello, lasciando, invece, inalterata la regola generale suddetta per gli altri mezzi di impugnazione e, quindi, anche per il ricorso per cassazione, che viene specificamente in rilievo, nel caso dellâ??impugnazione dellâ??ordinanza di ammissione alla prova.

2.1.1. Non paiono discostarsi dallâ??indirizzo che sostiene la legittimazione del procuratore generale della corte di appello ad impugnare lâ??ordinanza di ammissione alla prova e, comunque, la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova di cui allâ??art. 464-septies, c.p.p., le decisioni Sez. 6, n. 21046 del 10/06/2020, Betti,Rv. 279744;Sez. 5, n. 5093 del 14/01/20 20, Cicolini, Rv. 278144; Sez. 5, n. 17951 del 01/04/2019, Bonifacio.

In tali pronunce, sebbene non risulti affrontata specificamente la questione relativa al potere di impugnazione del procuratore generale presso la corte di appello, tale legittimazione \tilde{A} " stata, tuttavia, implicitamente ritenuta sussistente, essendo stata dichiarata lâ??inammissibilit \tilde{A} del ricorso per cassazione del Procuratore generale avverso la sentenza di estinzione del reato per il positivo esito della prova, per avere il ricorrente dedotto vizi riguardanti il provvedimento di sospensione del processo, che avrebbero potuto essere fatti valere contro questâ??ultimo, con lâ??apposito rimedio di cui allâ??art. 464-quater, comma 7, c.p.p. In tal caso \tilde{A} " stato ritenuto che

il ricorso per cassazione avverso la sentenza di estinzione del reato, di cui allâ??art. 464-septies c.p.p., può riguardare esclusivamente censure di natura processuale attinenti alla fase del procedimento successiva allâ??ordinanza di sospensione, ovvero â??errores in iudicandoâ?•, anche sotto il profilo dellâ??illogicità della motivazione, mentre non può sindacare lâ??ammissibilità della richiesta di accesso al rito speciale, essendo tale profilo precluso dallâ??avvenuta decorrenza del termine entro cui deve essere proposta lâ??impugnazione avverso lâ??ordinanza di cui allâ??art. 464-quater, commi 3 e 7, c.p.p. (Sez. 6, n. 21046 del 10/06/2020, Betti, Rv. 279744).

2.2. Il secondo orientamento \tilde{A} " sostenuto, invece, dalla sentenza Sez. 6, n. 18317 del 09/04/2021, Stompanato, Rv. 281272, che esclude la legittimazione del procuratore generale presso la corte di appello ad impugnare lâ??ordinanza di accoglimento dellâ??istanza di sospensione del procedimento, anche unitamente alla sentenza con la quale il giudice dichiara lâ??estinzione del reato per esito positivo della prova, non essendo espressamente individuato tra i soggetti (imputato, pubblico ministero e persona offesa) che possono proporre ricorso per cassazione, ai sensi dellâ??art. 464-quater, comma 7, c.p.p.. Secondo tale indirizzo, la natura autonoma del procedimento incidentale di ammissione alla prova, nonché il sistema di impugnazione del provvedimento di ammissione e/o della sentenza ex art. 464-septies c.p.p. portano ad escludere il fondamento del potere di impugnazione del procuratore generale. Deporrebbero in tal senso i principi affermati dalle sentenze delle Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, Rv.267237, e n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238, che consentono di ricostruire la fase dellâ??ammissione alla prova come un vero e proprio procedimento incidentale, ispirato alla finalitA di ridurre sensibilmente le ipotesi di regressione del procedimento, se non addirittura di eliminarle del tutto e di garantire il massimo favore allâ??istituto della sospensione con messa alla prova. Lâ??impugnazione diretta, poi, dellâ??ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dellâ??imputato â?? in deroga al regime dellâ??impugnazione delle ordinanze emesse in dibattimento, disciplinato in via ordinaria dallâ??art. 586 c.p.p. â?? nonché i caratteri sostanziali dellâ??istituto della messa alla prova, al quale il legislatore guarda con favore, non solo per la??effetto deflattivo, ma anche per la sua finalitA di sottrarre al sistema giurisdizionale quelle persone che non abbisognano del trattamento penale tradizionale, tracciano le linee del sistema entro il quale valutare la sussistenza o meno del potere di impugnazione del procuratore generale. A questâ??ultimo lâ??ordinamento processuale non concede un ampio e indeterminato potere che gli consente di proporre impugnazione in ogni e qualsiasi ipotesi, poiché anche nei suoi riguardi deve trovare applicazione la norma cardine dellâ??intero sistema, costituita dallâ??art. 568 c.p.p., che sancisce il principio fondamentale di tassativitÃ delle impugnazioni, nel quadro di quello tradizionale della competenza del pubblico ministero â??derivataâ?• da quello del giudice presso il quale Ã" costituito. Il procuratore generale, nella materia in esame, non Ã" istituito presso il giudice che ha emanato il provvedimento impugnato (e dal quale deriva la competenza in materia di impugnazione), né presso il giudice di merito avente giurisdizione di merito a livello superiore, dal momento che lâ??ordinanza di sospensione del procedimento per messa alla prova Ã" impugnabile solo con il ricorso per cassazione. Il

riferimento al â??pubblico ministeroâ?• contenuto nellâ??art. 464-quater, comma 7, c.p.p., pertanto, non possiede valore dirimente stante la oggettiva ambiguità del dato letterale della norma, suscettibile di dare luogo ad applicazioni differenti, che deve indurre lâ??interprete, piuttosto che a letture astrattamente plausibili in base ad una interpretazione letterale, ad una interpretazione ragionevole rispetto al sistema procedimentale, funzionale alla finalità di ridurre sensibilmente le ipotesi di regressione del procedimento.

- 3. Così delineati i termini del contrasto, ad avviso delle Sezioni Unite deve essere confermato lâ??orientamento maggioritario, secondo cui il procuratore generale presso la Corte di appello Ã' legittimato ad impugnare, con ricorso per cassazione, lâ??ordinanza di sospensione del procedimento con messa alla prova dellâ??imputato, ai sensi degli artt. 464-bis e 464-quater c.p.p..
- **3.1**. Prima di dar conto delle ragioni che portano a privilegiare tale soluzione, occorre effettuare un preliminare richiamo ai principi affermati dalla sentenza delle Sez. U, n. 33216 del 31/03/2016, Rigacci, che si Ã" già pronunciata sulla â??scarnaâ?•, ma â??non meno problematicaâ?• disciplina dei controlli e delle impugnazioni delle ordinanze pronunciate sulla richiesta di messa alla prova, racchiusa nellâ??art. 464-quater, comma 7, c.p.p. La norma, infatti, si limita a stabilire che, contro lâ??ordinanza che decide sullâ??istanza di messa alla prova, possono ricorrere per cassazione lâ??imputato e il pubblico ministero, anche su istanza della persona offesa, e che lâ??impugnazione non sospende il procedimento.

Con la predetta sentenza, le Sezioni Unite â?? risolvendo il contrasto relativo allâ??autonoma ricorribilitĂ in cassazione dellâ??ordinanza con cui il giudice del dibattimento rigetta la richiesta dellâ??imputato di sospensione del procedimento con messa alla prova, ovvero solo congiuntamente alla sentenza, ai sensi dellâ??art. 586 c.p.p. â?? hanno affermato il principio secondo cui lâ??ordinanza di rigetto della richiesta di messa alla prova non Ã" autonomamente impugnabile, ma Ã" appellabile unitamente alla sentenza di primo grado, ai sensi dellâ??art. 586 c.p.p. Hanno precisato, inoltre, che lâ??art. 464-quater, comma 7, c.p.p., nel prevedere il ricorso per cassazione, consente lâ??impugnabilità diretta ed autonoma solo del provvedimento con il quale, in accoglimento dellâ??istanza dellâ??imputato, il giudice abbia disposto la sospensione del procedimento, giacché in tal caso alle parti non sarebbe altrimenti consentito alcun rimedio avverso la decisione assunta.

In motivazione, la sentenza in questione ha evidenziato altresì che per i soggetti legittimati a ricorrere per cassazione contro lâ??ordinanza di ammissione alla prova â?? oltre allâ??imputato, il pubblico ministero e la persona offesa â?? la limitazione del controllo alle sole violazioni di legge e agli eventuali vizi della motivazione in dipendenza del mezzo impugnatorio previsto dallâ??art. 464-quater, comma 7, c.p.p., si giustifica con il fatto che il legislatore ha inteso dare prevalenza alla tempestività della contestazione di legittimità e ha escluso ogni controllo sul merito. Questa soluzione, riferita al pubblico ministero e alla persona offesa, può risultare

ancora razionale, se la si interpreta come il tentativo del legislatore di assicurare comunque, una tutela a soggetti che possono trovarsi in posizione â??antagonistaâ?• rispetto allâ??ordinanza che ammette lâ??imputato al procedimento di cui cui allâ??art. 168-bis c.p.; tutela â??limitataâ?• ai soli motivi di legittimitĂ per garantire il massimo favore allâ??istituto della sospensione con messa alla prova.

3.2. Partendo, dunque, dai principi sanciti dalla sentenza Rigacci circa la diretta ed autonoma impugnabilitĂ solo dellâ??ordinanza di â??ammissioneâ?• alla prova â?? ipotesi questa che viene in questione nella fattispecie in esame â?? occorre esaminare il tema della legittimazione del procuratore generale presso la corte di appello ad impugnare tale ordinanza.

La risposta positiva al quesito non può che prendere le mosse dalla constatazione che il regime impugnatorio delle ordinanze di cui allâ??art. 464-quater, comma 7, c.p.p., non contiene alcuna precisazione normativa selettiva quanto ad uno specifico ufficio del pubblico ministero legittimato allâ??impugnazione, potendo ricorrere per cassazione, oltre allâ??imputato, â??il pubblico ministeroâ?•. Non vi sono, quindi, ragioni di carattere letterale per non includere tale regime nel sistema generale descritto nel Titolo I del Libro IX del codice di rito e, per quanto rileva in questa sede, nel contesto del disposto dellâ??art. 570 c.p.p., che, sotto la rubrica â??impugnazione del pubblico ministeroâ?•, declina le regole generali delle impugnazioni della parte pubblica.

Il comma 1, in particolare, prevede che nei casi stabiliti dalla legge, la concorrente facoltà di impugnare spetta al titolare dellâ??ufficio di procura presso il tribunale o la corte di appello, quali che siano state le conclusioni del rappresentante del pubblico ministero, precisando, poi, con riguardo specifico al procuratore generale, che salvo quanto previsto dallâ??art. 593-bis, comma 2, il procuratore generale presso la corte di appello può proporre impugnazione nonostante lâ??impugnazione o lâ??acquiescenza del pubblico ministero presso il giudice che ha emesso il provvedimento, con piena titolaritÃ, dunque, della facoltà di impugnare i provvedimenti emessi dai giudici del distretto, anche quando il pubblico ministero del circondario abbia già compiuto in merito la sua valutazione positiva o negativa.

Lâ??attribuzione del concorrente potere di impugnazione ai rappresentanti dellâ??ufficio di procura, presso il tribunale o la corte di appello, esplicitata dal chiaro disposto normativo, si salda con la formula onnicomprensiva â??pubblico ministeroâ?•, utilizzata nella rubrica dellâ??art. 570 c.p.p. che ricorre più volte, non solo nel codice di rito, ma anche nel corpus di altre discipline giurisdizionali, quando il legislatore intende assegnare allâ??uno e allâ??altro organo un potere di impugnazione concorrente.

Tale interpretazione fa propri i principi già espressi dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 22531 del 31/05/2005, Campagna, Rv. 231056, che, nellâ??interpretare la portata soggettiva del termine â??pubblico ministeroâ?•, utilizzato anche nellâ??art. 36 D.Lgs. n. 28 agosto 2000, n. 274, in tema

di impugnazioni delle sentenze del Giudice di pace, ha riconosciuto la piena legittimazione a proporre appello sia del procuratore della Repubblica presso il tribunale nel cui circondario ha sede il giudice di pace, che del procuratore generale presso la corte dâ??appello del relativo distretto.

Con tale pronuncia Ã" stato rilevato come lâ??art. 570 c.p.p. â?? declinante le regole basilari in tema di impugnazione della parte pubblica â?? utilizzi del pari la formula onnicomprensiva â??pubblico ministeroâ?•, indubbiamente riferibile sia al procuratore della Repubblica presso il tribunale che al procuratore generale presso la Corte di appello, non prestandosi ad equivoci di sorta quanto al suo significato. Neâ??, dâ??altra parte, può attribuirsi, dal punto di vista soggettivo, efficacia limitativa allâ??espressione â??nei casi stabiliti dalla leggeâ?•, inserita nel comma 1 della disposizione in questione, giacché, tenuto conto del contesto, essa ha chiaramente una valenza oggettiva.

La sentenza Campagna ha, poi, rilevato come la legittimazione del procuratore generale risulti confermata dal complesso delle norme esplicative del disposto dellâ??art. 570 c.p.p., norme queste da ritenersi non meno chiare sul punto, come quelle dettate dal codice di rito agli artt. 548, comma 3, (che prevede che lâ??avviso di deposito con lâ??estratto della sentenza sia in ogni caso comunicato al procuratore generale presso la corte di appello), 585, comma 2, lett. d), (circa la decorrenza dei termini di cui al comma 1 per lâ??impugnazione del procuratore generale dal giorno in cui Ã" stata eseguita la comunicazione dellâ??avviso di deposito con lâ??estratto del provvedimento rispetto ai â??provvedimenti emessi in udienza da qualsiasi giudiceâ?• della sua circoscrizione diverso dalla corte di appello) e 608, comma 4, (che in tema di â??ricorso del pubblico ministeroâ?•, prevede che il procuratore generale può sempre ricorrere anche nei casi previsti dallâ??art. 569 c.p.p., vale a dire nei casi in cui Ã" consentito alla parte che â??ha diritto di appellare la sentenza di primo grado (â?|)â?• di adire immediatamente il giudice di legittimitÃ).

Il complesso normativo in questione comporta lâ??infondatezza dellâ??orientamento, pur affiorato nella giurisprudenza di legittimità anteriormente alla sentenza Campagna, tendente a limitare il potere di impugnazione del procuratore generale, ritenendo che, salvo espresse deroghe, competente a impugnare Ã" solo e sempre il pubblico ministero istituito presso il giudice che ha emanato il provvedimento, ovvero presso il giudice avente giurisdizione di merito a livello superiore, in base alla regola sulla â??simmetria processualeâ?•, per la quale il pubblico ministero â??ripeteâ?• la sua competenza dal giudice presso il quale esercita le sue funzioni.

La facoltà concorrente del procuratore generale di proporre impugnazione, riconosciuta dallâ??art. 570 c.p.p., comma 1, prima parte, come evidenziato dalla sentenza Sez. U, n. 31011 del 28/05/2009, Colangelo, Rv. 244029, e dalla sentenza Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Lorini, Rv. 277138, invero, non si espone alle critiche circa lâ??attribuzione al procuratore generale di un â??indeterminatoâ?• potere di impugnazione, in ogni e qualsiasi ipotesi, dovendosi coniugare la

previsione soggettiva generale con il principio fondamentale, sancito nellâ??art. 568 c.p.p., di tassatività delle impugnazioni: Ã" il legislatore che stabilisce â??i casi nei quali provvedimenti del giudice sono soggetti a impugnazione e (â?!) il mezzo con cui possono essere impugnatiâ?•, oltre ai soggetti cui Ã" espressamente conferito dalla legge il diritto di impugnazione.

Pertanto, se di regola il termine â??pubblico ministeroâ?• deve essere interpretato con riferimento sia al procuratore della Repubblica che al procuratore generale della Repubblica presso la corte di appello, tuttavia, ove il testo normativo non faccia un generico riferimento al â??Pubblico ministeroâ?•, ma specifichi espressamente (come nel caso, ad esempio, dellâ??art. 311, comma 1, c.p.p., in tema di ricorso per cassazione avverso le ordinanze emesse dal Tribunale del riesame sui provvedimenti adottati in materia cautelare dalla corte di appello), che legittimati allâ??impugnazione sono â??il pubblico ministero che ha richiesto lâ??applicazione della misuraâ?• e â??il pubblico ministero presso il Tribunale indicato nel comma 7 dellâ??art. 309â?• (tribunale del luogo nel quale ha sede la corte di appello o la sezione distaccata di corte di appello nella cui circoscrizione Ã" compreso lâ??ufficio del giudice che ha emesso lâ??ordinanza), risulta chiara la volontà del legislatore di circoscrivere il potere di impugnazione, escludendo la legittimazione del procuratore generale presso la corte di appello â?? salvo che sia stato egli stesso a chiedere lâ??applicazione della misura cautelare â?? di guisa che non può essere consentita alcuna interpretazione estensiva.

La stessa sentenza Campagna, del resto, ha condivisibilmente avuto cura di precisare come lâ??interpretazione sistematica del termine â??pubblico ministeroâ?• non si estenda ai procedimenti incidentali, che per le loro spiccate peculiaritĂ impongono delle deroghe alle regole generali con riflessi anche sul regime delle impugnazioni, come nel caso â?? oltre a quello delle impugnazioni delle ordinanze del tribunale del riesame- della materia esecutiva, ove la legittimazione ad impugnare i provvedimenti adottati dal giudice dellâ??esecuzione spetta, in via esclusiva, per espressa designazione del legislatore, al pubblico ministero che ha assunto il ruolo di parte nel procedimento, non potendosi riconoscere al procuratore generale presso la corte dâ??appello un potere di surroga assimilabile a quello attribuitogli dallâ??art. 570 c.p.p. nel giudizio di cognizione (Sez. 1, n. 38846 del 27/10/2006, Raffaelli, Rv. 235981; Sez. 1, n. 30168 del 13/6/2003, Vincis, Rv. 225060; Sez. 3, n. 20242 del 19/2/2003, Morgana, Rv. 224471; Sez. 4, n. 30200 del 21/6/2001, Benzi, Rv. 219587).

3.3. Nel delineato sistema di riferimento per le impugnazioni del â??pubblico ministeroâ?•, il procuratore generale della Repubblica presso la corte dâ??appello deve, pertanto, ritenersi legittimato a proporre impugnazione â?? e segnatamente ricorso per cassazione â?? avverso lâ??ordinanza di ammissione alla prova, ai sensi dellâ??art. 464-quater, comma 7, c.p.p..

Invero, non inducono ad una lettura diversa â?? circa la piena legittimazione soggettiva del Procuratore generale allâ??impugnazione dei provvedimenti emessi dai giudici del distretto, come sancita dalle pronunce delle Sezioni Unite citate lâ??introduzione ad opera dellâ??art. 3 D.Lgs. n.

6 febbraio 2018 n. 11, dellâ??art. 593-bis c.p.p., in tema di â??appello del pubblico ministeroâ?•, che prevede la possibilità per il procuratore generale di appellare la sentenza di primo grado solo nei casi di avocazione o qualora vi sia stata acquiescenza del procuratore della Repubblica, nonché il conseguente inserimento nel comma 1 dellâ??art. 570 della clausola di salvezza, secondo cui â??salvo quanto previsto dallâ??art. 593 bis, comma 2, il Procuratore generale può proporre impugnazione (â?|)â?•.

Il disposto normativo in questione, volto a coordinare le facoltà di appello da parte degli uffici di procura, al fine di evitare la proposizione di più impugnazioni avverso il medesimo provvedimento, conferma pienamente la portata generale della legittimazione concorrente del procuratore generale, ponendosi, non solo in senso letterale come una eccezione alla regola generale con lâ??inciso â?• salvo quanto previsto (â?|)â?•, ma anche per il contenuto della previsione derogatoria alla regola, circoscritto allâ??appello.

Gli argomenti contrari alla facoltà del procuratore generale di impugnare lâ??ordinanza di ammissione alla prova, enunciati nella sentenza Sez. 6, n. 18317 del 09/04/2021, Stompanato, non colgono, invece, nel segno.

Innanzitutto, quanto alla impostazione preliminare sottesa allâ??orientamento in questione â?? secondo cui lâ??art. 570 c.p.p., nella precisazione del comma 1 â??nei casi consentiti dalla leggeâ?• dovrebbe essere interpretata come una limitazione di tipo â??soggettivoâ?•, riferita solo ad uno dei soggetti cui la prima parte della disposizione in questione riconosce la legittimazione ad impugnare, ossia al procuratore generale presso la corte di appello â?? essa non trova agganci testuali di sorta, volti a diversificare le posizioni soggettive della parte pubblica, limitando la legittimazione del procuratore generale, a fronte di una indubbia valenza oggettiva dellâ??inciso suddetto, come già messo in risalto dalla sentenza Campagna. Lâ??inversione di prospettiva â?? secondo cui la facoltà di impugnare del procuratore generale costituirebbe unâ??eccezione, sicché di volta in volta in volta occorrerebbe verificare se il legislatore abbia inteso conferire al procuratore generale la legittimazione ad impugnare â?? opera una manipolazione â??sintatticaâ?• di un dettato normativo chiaro nellâ??attribuire, con la prima parte del comma 1 dellâ??art. 570 c.p.p., il potere concorrente al procuratore della Repubblica presso il tribunale e al procuratore generale presso la corte di appello di proporre impugnazione, intendendo in definitiva sotto la rubrica â??impugnazione del pubblico ministeroâ?• declinare la regola che i rappresentanti della??ufficio della parte pubblica possono esercitare il potere di impugnazione in tutti i casi in cui le norme sullâ??impugnazione facciano generico richiamo al pubblico ministero.

Del resto, il principio di tassativit \tilde{A} delle impugnazioni implica, come correttamente evidenziato dalla sentenza Sez. 1, n. 43293 del 27/10/2021, Ongaro, non solo che un soggetto processuale non possa impugnare se ci \tilde{A}^2 non \tilde{A} " previsto, ma anche che non possa essere escluso dall \hat{a} ??area dei legittimati se la legge in tal senso non ha espressamente disposto, perch \tilde{A} © in entrambi i casi risulterebbe violato il principio di legalit \tilde{A} processuale di cui \tilde{A} " corollario quello di tassativit \tilde{A} ,

anche per il profilo soggettivo.

Pur non potendo escludersi la possibilità che il procuratore generale presso la corte di appello sia limitato nel potere di impugnazione, tale esclusione, di regola, avviene sulla base di un preciso addentellato normativo, o comunque, come messo in risalto dalla sentenza Campagna, con riguardo a procedimenti incidentali, che, per le loro spiccate peculiaritÃ, impongono deroghe alle regole generali con riflessi anche sul regime delle impugnazioni.

A tal ultimo proposito gli ulteriori argomenti posti a fondamento della??orientamento negativo a?? che fanno leva sulla natura autonoma del procedimento incidentale, nel quale si verificano presupposti, ammissibilit\tilde{A} ed esecuzione della messa alla prova e sul a??regime disgiuntoa?• di impugnazione della??ordinanza e della sentenza, in deroga al principio generale della??art. 586, comma 1, ultima parte c.p.p. a?? del pari non appaiono decisivi al fine di escludere la legittimazione del procuratore generale ad impugnare la??ordinanza di ammissione alla prova.

Ed invero, per quanto concerne la natura â??autonomaâ?• del procedimento di messa alla provain cui si svolge un vero e proprio esperimento trattamentale, autonomo rispetto allâ??ordinario processo di cognizione, sia con riferimento ai requisiti di ammissibilitÃ, che alla fase di esperimento del trattamento, durante il quale si dà corso ad una fase procedimentale alternativa rispetto a quella principale sulla base di una prognosi di astensione dellâ??imputato dalla commissione di futuri reati â?? tale procedimento, occorre osservare che eâ??, comunque, â?? come correttamente rilevato dalla sentenza Sez. 1, n. 43293 del 27/10/2021, Ongaro, â?? pur sempre collegato a quello principale, ora per la declaratoria di estinzione del reato in caso di esito positivo della prova, ora per la ripresa dellâ??accertamento penale se la prova ha avuto esito negativo.

Pertanto, il procedimento, per le sue caratteristiche, non pu \tilde{A}^2 inquadrarsi in un procedimento incidentale, che in s \tilde{A} \mathbb{O} , per le sue caratteristiche, impone deroghe al regime delle impugnazioni.

Del resto, anche la finalità a cui risulta improntata la disciplina impugnatoria delle ordinanze di ammissione alla prova ex art. 464-quater c.p.p. â?? di ridurre sensibilmente le ipotesi di regressione del procedimento, se non addirittura di eliminarle del tutto e di garantire il massimo favore allâ??istituto della messa alla prova â?? non può â?? come pure dedotto con lâ??orientamento negativo â?? costituire il fondamento per escludere dal punto di vista soggettivo il procuratore generale dai legittimati allâ??impugnazione, non solo perché il comma 7 non consente letteralmente tale interpretazione selettiva, ma anche perché lâ??esigenza di immediata definizione delle questioni riguardanti i requisiti di ammissibilità della messa alla prova risulta garantita dallâ??apposito rimedio previsto del ricorso diretto e autonomo per cassazione del pubblico ministero, in deroga allâ??art. 586 c.p.p..

In definitiva, il procuratore generale Ã" legittimato ad impugnare ai sensi art. 464-quater, comma 7, c.p.p., lâ??ordinanza di ammissione alla prova.

3.4. La norma in questione prevede per i soggetti legittimati il rimedio ad hoc del ricorso per cassazione, senza precisazioni quanto ai vizi deducibili, sicché la facoltà di impugnazione da parte del procuratore generale presso la Corte di appello (al pari del procuratore della Repubblica presso il tribunale), dellâ??ordinanza ammissiva alla prova potrà avvenire per i motivi consentiti dallâ??art. 606 c.p.p., relativi a violazioni di legge e a vizi di motivazione, come già evidenziato in motivazione da Sez. U. Rigacci, trattandosi di un rimedio che non soffre limitazioni quanto ai motivi deducibili.

La possibilità di impugnazione diretta dellâ??ordinanza di ammissione alla prova implica che essa debba essere portata a conoscenza, mediante lettura in udienza o mediante notifica o comunicazione dellâ??avviso di deposito, non solo alle parti del procedimento che hanno diritto allâ??avviso della data dellâ??udienza, ai sensi dellâ??art. 127 c.p.p., ma anche, come espressamente indicato nellâ??art. 128 c.p.p., â??a tutti coloro cui la legge attribuisce il diritto di impugnazioneâ?• (Sez. 1, n. 41629 del 15/04/2019, Lorini, Rv. 277138).

Tra i soggetti in favore dei quali deve essere eseguita la comunicazione dellâ??avviso di deposito, pertanto, vi Ã" senzâ??altro il procuratore generale presso la corte di appello, titolare, al pari del procuratore della Repubblica presso il Tribunale, del diritto di ricorrere per cassazione, ai sensi dellâ??art. 464-quater, comma 7, c.p.p..

Nel caso di specie tale comunicazione non risulta essere stata effettuata nei confronti del Procuratore generale della Corte dâ??appello di Trento che ha impugnato le ordinanze di ammissione alla prova unitamente alla sentenza di estinzione del reato ex art. 464-septies c.p.p..

Va, per inciso, evidenziato che diverso sarebbe il caso in cui il Procuratore generale, pur avendo ricevuto comunicazione dellâ??ordinanza di messa alla prova, non avesse provveduto ad impugnarla tempestivamente, derivando da ciò la impossibilità di esperire rimedi avverso lâ??ordinanza di ammissione alla prova, ovvero di dedurre con lâ??impugnazione della sentenza i vizi propri dellâ??ordinanza in questione.

4. Deve essere data risposta positiva al secondo quesito rimesso alla decisione delle Sezioni Unite, riguardante la possibilitĂ per il procuratore generale di impugnare la sentenza di estinzione del reato, pronunciata ai sensi dellâ??art. 464-septies c.p.p. e, nel caso di mancata comunicazione dellâ??ordinanza di ammissione alla prova, di impugnare tale ordinanza, in uno alla sentenza di estinzione del reato.

Lâ??omessa comunicazione dellâ??ordinanza di ammissione alla prova non esclude, infatti, il potere del procuratore generale di impugnazione di essa unitamente alla sentenza che dichiara estinto il reato ex art. 464-septies c.p.p., secondo la regola generale fissata dallâ??art. 586 c.p.p., atteso che, sebbene sia previsto un apposito rimedio impugnatorio dallâ??art. 464-quater, comma 7, c.p.p., nondimeno lâ??impossibilità di accedere ad esso da parte del legittimato allâ??impugnazione, stante lâ??esaurimento della fase di esperimento del rimedio, nonché

della messa alla prova, comporta la riespansione del potere di impugnazione, secondo le regole generali dettate per le ordinanze in uno ai rimedi avverso di esse esperibili.

In proposito, deve premettersi che la sentenza di estinzione del reato per esito positivo della prova, pronunciata in pubblica udienza successivamente alla costituzione delle parti, ha natura di sentenza di proscioglimento ed Ã" perciò impugnabile con lâ??appello del â??pubblico ministeroâ?•, ai sensi dellâ??art. 593, comma 2, c.p.p..

Giova sul punto richiamare il principio affermato con lâ??ordinanza delle Sez. U, n. 3512 del 28/10/2021, Lafleur, Rv. 282473, secondo cui la sentenza di proscioglimento, pronunciata nella udienza pubblica dopo la costituzione delle parti, non Ã" riconducibile al modello di cui allâ??art. 469 c.p.p., ma deve considerarsi sempre pronunciata in applicazione della regola di giudizio di cui allâ??art. 129 c.p.p. e la relativa sentenza risulta appellabile nei limiti in cui la legge lo consente.

Nel caso in esame la sentenza impugnata \tilde{A} " stata pronunciata a seguito della comparizione delle parti allâ??udienza pubblica fissata per il giudizio e successivamente alla verifica della loro regolare costituzione, nonch \tilde{A} © allâ??esito del decorso del periodo di sospensione del procedimento con messa alla prova, di guisa che trattasi di una sentenza pronunciata nella fase dibattimentale e, come tale, appellabile.

Il Procuratore generale presso la Corte dâ??appello di Trento ha, tuttavia, impugnato la sentenza ex art. 464-septies c.p.p. e le ordinanze di messa alla prova con ricorso per cassazione e tale impugnazione va ritenuta ammissibile, in quanto collocabile nellâ??alveo del ricorso immediato di cui allâ??art. 569 c.p.p..

Invero, la parte che ha diritto di appellare la sentenza di primo grado â?? e specificamente il procuratore generale ai sensi dellâ??art. 608, comma 4, c.p.p. â?? può proporre direttamente ricorso per cassazione per violazione di legge, ai sensi del combinato disposto dei commi 1 e 3 dellâ??art. 569 c.p.p..

Con il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento risultano chiaramente dedotti, con il primo e secondo motivo di ricorso, vizi di violazione di legge relativi alla illegittima ammissione alla prova della??ente e alla conseguente declaratoria di estinzione del reato.

Anche con il terzo e quarto motivo di ricorso â?? specificamente riguardanti le ordinanze di ammissione alla prova della società (Omissis) s.p.a. del 12 marzo 2018 e 12 aprile 2019 â?? il Procuratore generale, a dispetto del riferimento in epigrafe al vizio di motivazione, di cui allâ??art. 606, comma 1, lett. e) c.p.p., lamenta in concreto la ricorrenza di vizi di violazione di legge. Infatti, deduce la sussistenza di una motivazione meramente apparente delle ordinanze suddette, laddove in premessa contengono rispettivamente un mero richiamo alla â??sussistenza

delle condizioni oggettive e soggettive di cui allâ??art. 168- bis c.p.â?• ed al fatto che il reato presupposto rientra â??tra quelli di cui allâ??art. 168- bis c.p.â?•, senza spiegare come e perché lâ??ente possa essere ammesso alla prova e svolgere lavoro di pubblica utilitÃ, ovvero unâ??attività alternativa.

La mancanza di motivazione, cui va equiparata la mera apparenza della medesima, rientra nella nozione di violazione di legge, a sostegno del ricorso per saltum, previsto dallâ??art. 569 c.p.p..

Del resto lâ??erronea attribuzione del â??nomen jurisâ?• non pregiudica lâ??ammissibilità del mezzo di impugnazione di cui lâ??interessato, ad onta dellâ??inesatta â??etichettaâ?•, abbia effettivamente inteso avvalersi; allâ??uopo il giudice ha il potere-dovere di provvedere allâ??appropriata qualificazione dellâ??impugnazione proposta e dei vizi prospettati, privilegiando rispetto alla formale apparenza la volontà della parte di attivare il rimedio allâ??uopo predisposto dallâ??ordinamento giuridico (Sez. U, n. 16 del 26/11/1997, dep. 1998, Nexhi, Rv. 209336).

Nella fattispecie in esame, trattandosi, dunque, di ricorso per saltum, anche nei confronti delle ordinanze impugnate con la sentenza di estinzione del reato, non possono che essere dedotti vizi di violazione di legge, come di fatto \tilde{A} " avvenuto.

- **5**. Devono in conclusione essere affermati i seguenti principi di diritto: â??Il procuratore generale Ã" legittimato ad impugnare con ricorso per cassazione, per i motivi di cui allâ??art. 606 c.p.p., lâ??ordinanza di ammissione alla prova di cui allâ??art. 464-bis, c.p.p., ritualmente comunicatagli, mentre, in caso di omessa comunicazione della stessa, Ã" legittimato ad impugnare questâ??ultima insieme alla sentenza di estinzione del reatoâ?•.
- **6**. Lâ??ammissibilità del ricorso immediato per cassazione del Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento comporta la necessità della soluzione della questione sulla quale Ã" incentrato il ricorso in esame, relativa alla possibilità per lâ??ente di essere ammesso alla prova, ai sensi dellâ??art. 168-bis c.p., nellâ??ambito del processo instaurato a suo carico per lâ??accertamento della responsabilità amministrativa dipendente da reato ex D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231.

Le norme relative alla messa alla prova non contengono alcun riferimento agli â??entiâ?• quali possibili soggetti destinatari di esse e neppure le norme del D.Lgs. n. 231 del 2001, sebbene introdotte antecedentemente a quelle disciplinanti lâ??istituto della messa alla prova per gli imputati maggiorenni, contengono agganci o richiami deponenti per lâ??immediata applicabilità dellâ??istituto di più recente introduzione agli enti. Gli artt. 34 e 35 del D.Lgs. n. 231 del 2001, infatti, nel dettare le disposizioni generali sul procedimento di accertamento e di applicazione delle sanzioni amministrative dipendenti da reato, oltre a prevedere lâ??osservanza delle norme specificamente dettate dal decreto, contengono un richiamo esclusivamente alle disposizioni del codice di procedura penale e alle disposizioni processuali relative allâ??imputato, in quanto

compatibili.

Lâ??applicazione â??estensivaâ?• ovvero â??analogicaâ?• dellâ??istituto della messa alla prova agli enti â?? in mancanza di norme di richiamo o di collegamento â?? ha fatto registrare nella giurisprudenza di merito decisioni contrastanti, contrapponendosi ad un gruppo di ordinanze negative allâ??ammissione dellâ??ente alla prova (cfr. ad es. Trib. Milano, 27/3/2017; Trib. Bologna, 10/12/2020; Trib. Spoleto, 21/4/2021), altre pronunce, invece, favorevoli (Trib. Modena, 19/10/2020; Trib. Bari, 22/6/2022), tra cui quella oggetto di impugnazione.

6.1. Le ragioni ostative allâ??applicazione estensiva dellâ??istituto di cui allâ??art. 168-bis c.p. agli enti risultano enunciate nelle ordinanze negative con argomentazioni diversificate. In particolare, Ã" stato messo in risalto come la sospensione del procedimento con messa alla prova si manifesti, dal punto di vista afflittivo, attraverso lo svolgimento del lavoro di pubblica utilitÃ, rientrante a pieno titolo nella categoria delle sanzioni penali, ma, in assenza â?? de jure condito- di una normativa di raccordo che renda applicabile la disciplina di cui allâ??art. 168-bis c.p. alla categoria degli enti, deriva che lâ??istituto in esame, in ossequio al principio della riserva di legge, non risulta applicabile ai casi non espressamente previsti e, quindi, alle società in relazione alla responsabilità amministrativa ex D.Lgs. n. 231 del 2001 (Trib. Milano, 27/3/2017).

Sotto altro versante Ã" stato evidenziato che lâ??applicazione analogica non sarebbe praticabile, poiché la lacuna normativa conseguente al mancato coordinamento della disciplina sostanziale della messa alla prova con il D.Lgs. n. 231 del 2001 appare essere in realtà intenzionale. Rispecchia la precisa scelta del legislatore di escludere lâ??ente dallâ??ambito soggettivo di applicazione dellâ??istituto. Inoltre, vi Ã" incompatibilità strutturale tra la disciplina della messa alla prova e quella della responsabilità amministrativa degli enti, connotate da ratio diverse, inconciliabili negli aspetti sostanziali ed anche processuali. Lâ??art. 168-bis c.p. modellato sulla figura dellâ??imputato persona fisica, in unâ??ottica, non soltanto special-preventiva, riparativa e conciliativa, ma soprattutto rieducativa, non Ã" applicabile allâ??ente, con la conseguenza che deve ritenersi indebita lâ??estensione della sospensione del procedimento con messa alla prova allâ??ente, in quanto si rischierebbe di introdurre, per via giurisprudenziale, un nuovo istituto del quale lo stesso giudice sarebbe chiamato a declinare i presupposti sostanziali e processuali (Trib. Bologna, 10/12/2020).

Inoltre \tilde{A} " stato evidenziato che, pur volendo ritenere che lâ??ammissione alla prova dellâ??ente si risolva in unâ??interpretazione analogica in bonam partem, astrattamente consentita, tale estensione sarebbe, comunque, inibita dal fatto che il percorso esegetico astrattamente concepito lascerebbe in concreto ampi margini di incertezza operativa, non essendo precisato quale sia lâ??ambito di applicazione della messa alla prova per gli enti e non essendo chiari i requisiti oggettivi di ammissibilit \tilde{A} , a differenza di quanto, invece, previsto per gli imputati persone

fisiche, con riferimento ai quali lâ??art. 168-bis c.p. richiede che non ne abbiano già usufruito in precedenza e che si proceda per reati puniti con pena pecuniaria, ovvero detentiva non superiore nel massimo a quattro anni di reclusione (Trib. Spoleto, 21/4/2021).

6.2. Con il diverso orientamento di merito favorevole allâ??ammissione alla prova dellâ??ente, attraverso lâ??interpretazione â??estensivaâ?•, ovvero â??analogicaâ?•, dellâ??art. 168-bis c.p., Ã' stata ritenuta, invece, la piena compatibilità dellâ??istituto della messa alla prova con il sistema delineato dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Allâ??uopo Ã" stato evidenziato che lâ??ammissibilità dellâ??ente alla sospensione del procedimento con messa alla prova Ã" subordinata al possesso di un imprescindibile prerequisito da parte della società , ovvero lâ??essersi la stessa dotata, prima del fatto di un modello organizzativo valutato inidoneo dal giudice, poiché solo in questo caso sarebbe possibile formulare un giudizio positivo in ordine alla futura rieducazione dellâ??ente, che dimostrerebbe $\cos \tilde{A} \neg$ di essere stato diligente e di aver adottato un modello ritagliato sulle proprie esigenze specifiche per quanto valutato non idoneo dal giudice (Trib. Modena, 19/10/2020).

Con altra ordinanza (Trib. Bari, 22/6/2022), lâ??ammissione alla prova dellâ??ente Ã" stata giustificata, con percorso argomentativo piÃ1 articolato, in base al presupposto che lâ??applicazione della disciplina della messa alla prova dellâ??ente non determina una violazione dei principi di tassativitA e di riserva della legge penale, generando effetti favorevoli per lâ??ente. Comunque, il difetto di coordinamento tra la disciplina sostanziale della messa alla prova e quella di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 non Ã" espressione della scelta del legislatore di escludere gli enti dallà??ambito soggettivo di applicazione dellà??istituto in questione. Anche il sistema di responsabilit\(\tilde{A} \) da reato degli enti risponderebbe a una logica di prevenzione del crimine da perseguire attraverso la rieducazione dellâ??ente, ossia la prevenzione speciale in chiave rieducativa, declinandosi essa in maniera peculiare. Neppure costituirebbero argomenti idonei ad escludere lâ??applicabilità della messa alla prova dellâ??ente, lâ??autonomia della responsabilitĂ dellâ??ente rispetto a quella dellâ??autore del reato, che comunque non impedirebbe allâ??ente di accedere al procedimento speciale della messa alla prova, atteso che la??esito positivo della prova estingue la??illecito amministrativo. Inoltre, lâ??incertezza applicativa della messa alla prova allâ??ente non sarebbe ostativa, traducendosi nella fisiologica sfera di discrezionalitA, nella??ambito della quale si muove il giudice in sede di applicazione analogica della legge e che la Costituzione limita quando possano derivare effetti negativi, non sussistenti in tale ipotesi.

Anche i provvedimenti impugnati dal Procuratore generale con il ricorso in esame si inscrivono nel filone interpretativo della??ammissibilitĂ della messa alla prova della??ente, senza tuttavia dar conto, come giĂ rilevato, delle specifiche ragioni deponenti per la soluzione positiva.

7. Le Sezioni Unite ritengono di privilegiare lâ??interpretazione, secondo cui lâ??istituto della messa alla prova, di cui allâ??art. 168-bis c.p., non può essere applicato agli enti in relazione alla responsabilità amministrativa dipendente da reato, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001, con la conseguenza che il ricorso proposto dal Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento nei confronti delle ordinanze di ammissione alla prova della società (Omissis) s.p.a. e della sentenza di estinzione del reato ex art. 464-septies c.p.p. Ã" fondato.

Prima di dar conto delle ragioni in favore di tale opzione interpretativa occorre brevemente riassumere i punti di approdo della giurisprudenza di legittimit\(\tilde{A}\) e costituzionale, rilevanti in questa sede, riguardanti le due discipline da porre a confronto \(\tilde{a}??\) quella di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001 e quella della messa alla prova ex art. 168-bis c.p. \(\tilde{a}??\) al fine di saggiarne la compatibilit\(\tilde{A}\) e, dunque, la possibilit\(\tilde{A}\) di applicare il procedimento di messa alla prova all\(\tilde{a}??\) ente.

7.1. Quanto alla prima, occorre rilevare come il tema della natura della responsabilit\(\tilde{A}\) amministrativa degli enti sia stato affrontato dalla giurisprudenza di legittimit\(\tilde{A}\) sino alla sentenza Sez. U, n. 38343 del 24/04/2014, Espenhahn, Rv. 261112, con indirizzi non univoci, a fronte di un nutrito dibattito anche dottrinario, in merito alla effettiva natura di tale modello di responsabilit\(\tilde{A}\), pi\(\tilde{A}^1\) marcatamente penale, a dispetto della intitolazione del D.Lgs. n. 231 del 2001 \(\tilde{a}\)? Responsabilit\(\tilde{A}\) amministrativa dell\(\tilde{a}\)? ente\(\tilde{a}\)?

In alcune pronunce di legittimità â?? quantunque incidentalmente â?? Ã" stata rimarcata la natura amministrativa della responsabilità da reato (Sez. U, n. 34476 del 23/01/2011, Deloitte & Touche, Rv. 250347; Sez. U, n. 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258647; Sez. 6, n. 21192 del 25/01/2013, Barla, Rv. 255369; Sez. 4, n. 42503 del 25/06/2013, Ciacci, Rv. 257126).

In altra pronuncia, invece, sono stati segnalati i tratti penalistici di tale responsabilitÃ, che risulta aver superato il principio â??societas delinquere et puniri non potestâ?• con lâ??introduzione nel nostro ordinamento di uno specifico ed innovativo sistema punitivo per gli enti collettivi, fuoriuscente dagli schemi tradizionali del diritto penale, dotato di apposite regole, quanto alla struttura dellâ??illecito, allâ??apparato sanzionatorio, alla responsabilità patrimoniale, alle vicende modificative dellâ??ente, al procedimento di cognizione e a quello di esecuzione, il tutto finalizzato ad integrare un efficace strumento di controllo sociale, contemperando i profili di generai-prevenzione, primario obiettivo della responsabilità degli enti, con le garanzie che ne devono rappresentare il necessario contraltare.

Con ulteriori pronunce, infine, la natura della responsabilità amministrativa degli enti Ã" stata ricondotta ad un tertium genus (Sez. 6, n. 27735 del 18/02/2010, Scarafia, Rv. 247665-666; Sez. 6, n. 36083 del 09/07/2009, Mussoni, Rv. 244256) rispetto ai modelli tradizionali di responsabilità penale e di responsabilità amministrativa.

Tale ultima impostazione \tilde{A} " stata quella, invero, che il legislatore ha inteso privilegiare nel delineare il sistema di responsabilit \tilde{A} della??ente, come chiaramente evincibile dalla Relazione ministeriale di accompagnamento al D.Lgs. n. 231 del 2001, nella quale, dopo la premessa \tilde{a} ?? secondo cui il legislatore delegante non avrebbe incontrato controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e propria responsabilit \tilde{A} penale degli enti, con superamento della??antica obiezione legata al presunto sbarramento della??art. 27 Cost., e cio \tilde{A} " alla??impossibilit \tilde{A} di adattare il principio di colpevolezza alla responsabilit \tilde{A} degli enti \tilde{a} ?? \tilde{A} " stato evidenziato come, ci \tilde{A} 2 nondimeno, il legislatore abbia inteso optare per un tipo di responsabilit \tilde{A} amministrativa. Tale responsabilit \tilde{A} , tuttavia, poich \tilde{A} 0 conseguente a reato e legata (per espressa volont \tilde{A} della legge delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla L. n. 689 del 1981, con conseguente nascita di un tertium genus, coniugante i tratti essenziali del sistema penale e di quello amministrativo, nel tentativo di contemperare le ragioni della??efficacia preventiva con quelle, ancor pi \tilde{A} 1 ineludibili, della massima garanzia.

La natura della responsabilità amministrativa dellâ??ente, riconducibile ad un tertium genus, Ã" stata fatta propria, altresì, come già accennato in premessa, dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 38343 del 24 aprile 2011, Espenhahn, Rv.261112. Secondo tale decisione il sistema normativo introdotto dal D.Lgs. n. 231 del 2001, coniugando i tratti dellâ??ordinamento penale e di quello amministrativo, costituisce un corpus normativo di peculiare impronta, un tertium genus, appunto, cogliendo nel segno le considerazioni della Relazione che accompagna la normativa della responsabilità amministrativa degli enti quando descrivono un sistema che coniuga i tratti dellâ??ordinamento penale e di quello amministrativo. Parimenti â?? ha ancora evidenziato la pronuncia in questione â?? non Ã" dubbio che il complesso normativo in esame sia parte del più ampio e variegato sistema punitivo e che abbia evidenti ragioni di contiguità con lâ??ordinamento penale a causa della connessione con la commissione di un reato (che ne costituisce il primo presupposto), della severità dellâ??apparato sanzionatorio, delle modalità processuali del suo accertamento.

7.2. Se la responsabilità amministrativa dellâ??ente deve ritenersi concettualmente inquadrabile in un tertium genus, alla stregua dei principi condivisibilmente sanciti dalla sentenza Espenhahn, la messa alla prova ex art. 168-bis c.p. deve, invece, inquadrarsi nellâ??ambito di un â??trattamento sanzionatorioâ?• penale.

Lâ??istituto della messa alla prova dei maggiorenni, ispirato allâ??analogo istituto previsto per i minori ex artt. 28 e 29 del D.P.R. n. 448 del 22 settembre 1998, introdotto dalla L. 28 aprile 2014 n. 67, Ã" volto alla risocializzazione del reo, assicurando in relazione alla finalità specialpreventiva un percorso che tiene conto della natura del reato, della personalità del soggetto e delle prescrizioni imposte, \cos ì da consentire la formulazione di un favorevole giudizio prognostico. Esso si inscrive in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio, nel corso del quale il giudice â?? nei procedimenti per reati puniti con la sola pena edittale

pecuniaria, o con la pena edittale detentiva non superiore nel massimo a quattro anni, sola, congiunta o alternativa alla pena pecuniaria, nonché per i delitti di cui allâ??art. 550, comma 2, c.p.p. â?? decide con ordinanza (ai sensi dellâ??art. 464-quater c.p.p.) sulla richiesta dellâ??imputato (formulata secondo le forme e modalitĂ di cui allâ??art. 464-bis c.p.p.) di sospensione del procedimento con messa alla prova, quando, in base ai parametri di cui allâ??art. 133 c.p., reputi idoneo il programma di trattamento e ritenga che lâ??imputato si asterrà dal commettere ulteriori reati. Il procedimento di ammissione alla prova comporta la prestazione di condotte volte allâ??eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonch \tilde{A} ©, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato. Comporta altres \tilde{A} lâ??affidamento dellâ??imputato al servizio sociale, per lo svolgimento di un programma che puÃ² implicare, tra lâ??altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero lâ??osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati locali. La concessione della messa alla prova Ã" inoltre subordinata alla prestazione di lavoro di pubblica utilitÃ. Lâ??esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede, ai sensi dellâ??art. 168ter comma 2 c.p. e 464-septies c.p.p..

In definitiva, il procedimento in questione d\(\tilde{A} \) luogo ad una fase incidentale in cui si svolge un vero e proprio \(\tilde{a}?\) esperimento trattamentale \(\tilde{a}?\), sulla base di una prognosi di astensione dell\(\tilde{a}?\) imputato dalla commissione di futuri reati, che, in caso di esito positivo, determina \(\tilde{a}?\) estinzione del reato (Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238).

La natura sostanziale, oltre che processuale, e \hat{a} ??sanzionatoria \hat{a} ?• dell \hat{a} ??istituto della messa alla prova \tilde{A} " stata pi \tilde{A} 1 volte affermata, sia dalla giurisprudenza costituzionale che da quella di legittimit \tilde{A} .

La Corte costituzionale, con la sentenza n. 240 del 2015, ha avuto modo di precisare che il nuovo istituto ha effetti sostanziali, perché dà luogo allâ??estinzione del reato, ma Ã" connotato da unâ??intrinseca dimensione processuale, in quanto consiste in un nuovo procedimento speciale, alternativo al giudizio.

Dâ??altra parte la regolamentazione della messa alla prova Ã" affidata a disposizioni normative contenute sia nel codice penale, che in quelle del codice di rito, a testimonianza della duplice anima dellâ??istituto in questione.

Gli effetti sostanziali della messa alla prova sono stati chiaramente posti in rilievo dalla sentenza Sez. U, n. 36272 del 31/03/2016, Sorcinelli, Rv. 267238, con la quale Ã" stato evidenziato come la nuova figura, di ispirazione anglosassone, realizzi una rinuncia statuale alla potestà punitiva, condizionata al buon esito di un periodo di prova controllata e assistita e, sebbene si connoti per una accentuata dimensione processuale, che la colloca nellâ??ambito dei procedimenti speciali alternativi al giudizio, di essa va riconosciuta, soprattutto, la natura sostanziale. â??Da un lato,

dunque, nuovo rito speciale, in cui lâ??imputato che rinuncia al processo ordinario trova il vantaggio di un trattamento sanzionatorio non detentivo; dallâ??altro, istituto che persegue scopi specialpreventivi in una fase anticipata, in cui viene â??infrantaâ?• la sequenza cognizione-esecuzione della pena, in funzione del raggiungimento della risocializzazione del soggettoâ?•.

La sentenza Sorcinelli ha, ancora, rilevato come con la L. n. 67 del 2014 â?? che ha introdotto la messa alla prova e la particolare tenuità del fatto â?? il legislatore ha dato impulso ad un profondo ripensamento del sistema sanzionatorio che ancora â??gravita tolemaicamente intorno alla detenzione murariaâ?•. Il carattere innovativo della messa alla prova, in particolare, segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorio, perseguendo finalità specialpreventive e di soddisfacimento delle esigenze di prevenzione generale tramite un trattamento che conserva i caratteri sanzionatori, seppure alternativi alla detenzione.

Rilevanti, al fine di tracciare il percorso attraverso il quale si Ã" affermato che la messa alla prova si traduce in un â??trattamento sanzionatorioâ?•, si presentano le più recenti pronunce della Corte costituzionale, che, investita delle legittimità di norme riguardanti lâ??istituto in questione, ha avuto modo di delineare in maniera sempre più chiara la portata dellâ??istituto, tenendo conto dei principi affermati dalla sentenza Sorcinelli.

Con la sentenza n. 91 del 2018, la Corte costituzionale ha ritenuto infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 464-quater e 464-quinquies c.p.p., in riferimento allâ??art. 27, comma 2, Cost., sollevate in quanto le disposizioni censurate â??prevedono la irrogazione ed espiazione di sanzioni penali senza che risulti pronunciata né di regola pronunciabile alcuna condanna definitiva o non definitiva a?•. In proposito ha evidenziato che, se A" vero che nel procedimento di messa alla prova manca una condanna, Ã" anche vero che correlativamente non vi Ã" unâ??attribuzione di colpevolezza: nei confronti dellâ??imputato e su sua richiesta, pur in difetto di un formale accertamento di responsabilitA, viene disposto un trattamento alternativo alla pena che sarebbe stata applicata nel caso di una??eventuale condanna. a??La sospensione del procedimento con messa alla prova puÃ² essere assimilata allâ??applicazione della pena su richiesta delle parti (ex art. 444 c.p.p.), perché entrambi i riti speciali si basano sulla volontà dellâ??imputato che, non contestando lâ??accusa, in un caso si sottopone al trattamento e nellâ??altro accetta la pena. Per queste caratteristiche anche il patteggiamento Ã" stato sospettato di illegittimitA costituzionale, sostenendosene il contrasto con la presunzione di non colpevolezza contenuta nellâ??art. 27, comma 2, Cost., ma questa Corte con più decisioni ha ritenuto la questione priva di fondamento (Corte Cost. sent. n. 91 del 2018) â?•.

Il carattere innovativo della messa alla prova â??segna un ribaltamento dei tradizionali sistemi di intervento sanzionatorioâ?•e, proprio sulla base dei principi della sentenza Sorcinelli, Sez. U, n. 36272 del 2016, deve essere riconosciuta, soprattutto, la natura sostanziale dellâ??istituto, poiché lâ??esito positivo della prova conduce ad una sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato. Il trattamento programmato â?? pur sanzionatorio â?? non Ã" una pena

eseguibile coattivamente, ma dà luogo a unâ??attività rimessa alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte dellâ??imputato, il quale liberamente può farla cessare con lâ??unica conseguenza che il processo sospeso riprende il suo corso. In questa struttura procedimentale tuttavia non manca, in via incidentale e allo stato degli atti (perché lâ??accertamento definitivo Ã" rimesso allâ??eventuale prosieguo del giudizio, nel caso di esito negativo della prova), una considerazione della responsabilità dellâ??imputato. Infatti, il giudice, in base allâ??art. 464-quater, comma 1, c.p.p., deve verificare che non ricorrano le condizioni per â??pronunciare sentenza di proscioglimento a norma dellâ??art. 129â?• c.p.p., e anche a tale scopo può esaminare gli atti del fascicolo del pubblico ministero, deve valutare la richiesta dellâ??imputato, eventualmente disponendone la comparizione (art. 464-quater, comma 2, c.p.p.), e, se lo ritiene necessario, può anche acquisire ulteriori informazioni, in applicazione dellâ??art. 464-bis, comma 5, c.p.p..

La natura sanzionatoria della messa alla prova per gli adulti risulta poi, ancor più chiaramente, ribadita dalla successiva sentenza n. 68 del 2019, con la quale la Corte costituzionale, nellâ??enunciare le diverse caratteristiche dellâ??istituto di cui allâ??art. 168-bis c.p., rispetto alla messa alla prova per i minorenni, ha appunto sottolineato la connotazione sanzionatoria delle prescrizioni inerenti alla sospensione del processo con messa alla prova per gli imputati adulti, introdotta dalla L. n. 67 del 2014, differentemente dalla messa alla prova per i minorenni, alla quale non può essere ascritta alcuna funzione sanzionatoria.

In tale pronuncia, in particolare, Ã" stato dato conto del fatto che con la sentenza n. 91 del 2018 Ã" stata richiamata in senso adesivo la pronuncia delle Sezioni Unite, Sorcinelli, con la quale si Ã" affermata la duplice natura processuale e sostanziale â?? del nuovo istituto della messa alla prova per gli adulti, costituente un vero e proprio â??trattamento sanzionatorioâ?•, ancorché anticipato rispetto allâ??ordinario accertamento della responsabilità dellâ??imputato e rimesso comunque â?? a differenza delle pene â?? alla spontanea osservanza delle prescrizioni da parte del soggetto; un trattamento che persegue lo scopo â?? costituzionalmente imposto in forza dellâ??art. 27, comma 3, Cost. â?? della risocializzazione del soggetto, sulla base della libera scelta che questi ha compiuto per evitare le conseguenze, da lui ritenute evidentemente più pregiudizievoli, del processo ordinario e della pena che potrebbe conseguirne.

La sentenza n. 68 del 2018 ha enucleato molteplici indici rappresentativi della portata sanzionatoria della messa alla prova: lâ??obbligo di prestare lavoro di pubblica utilità ovvero le prescrizioni concordate allâ??atto dellâ??ammissione al beneficio, incidenti in maniera significativa sulla libertà personale del soggetto che vi Ã" sottoposto; il rapporto di proporzionalità delle prescrizioni cui il soggetto Ã" vincolato entro rispetto alla gravità del fatto commesso; lâ??idoneità del programma di trattamento in base ai parametri di cui allâ??art. 133 del codice penale; non da ultimo la previsione di cui allâ??art. 657-bis c.p.p..

Con le recentissime sentenze n. 146 del 2022 e 174 del 2022, la Corte costituzionale ha ribadito le innegabili connotazioni sanzionatorie dellâ??istituto della messa alla prova che, da un lato, Ã" uno strumento di definizione alternativa del procedimento, che si inquadra a buon diritto tra i riti alternativi (Corte Cost. sentenze n. 14 del 2020, n. 91 del 2018 e n. 240 del 2015) e, nel contempo, disegna un percorso rieducativo e riparativo, alternativo al processo e alla pena, (Corte Cost. sentenza n. 68 del 2019), che conduce, in caso di esito positivo, allâ??estinzione del reato.

8. I riportati punti di approdo della giurisprudenza costituzionale e di legittimit sulle caratteristiche della??istituto di cui alla??art. 168-bis c.p. consentono di affermare la indubbia natura a??sanzionatoriaa?• della messa alla prova dei maggiorenni sulla base degli inequivoci indici rivelatori valorizzati nella sentenza n. 91 del 2018 dalla Corte costituzionale, tra cui:

â?? lâ??obbligo a carico del soggetto che vi Ã" sottoposto â?? ai sensi dellâ??art. 168-bis, comma 3, c.p. â?? di prestare lavoro di pubblica utilitÃ, consistente in una â??prestazione non retribuita (â?!) di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettività â?• e la cui â??durata giornaliera non può superare le otto oreâ?•;

â?? la â??prestazione di condotte volte allâ??eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonché, ove possibile, il risarcimento del dannoâ?•;

â?? gli obblighi che derivano dalle prescrizioni concordate allâ??atto dellâ??ammissione al beneficio, che possono comprendere â??attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero lâ??osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati localiâ?•, prescrizioni, queste ultime, incidenti in maniera significativa sulla libertà personale del soggetto che vi Ã" sottoposto, sia pure in maniera meno gravosa rispetto a quanto accadrebbe nel caso di applicazione di una pena detentiva;

 \hat{a} ?? il rapporto di proporzionalit \tilde{A} delle prescrizioni cui il soggetto \tilde{A} " vincolato rispetto alla gravit \tilde{A} del fatto commesso, nonch \tilde{A} \mathbb{C} la durata della messa alla prova, variabile a seconda della gravit \tilde{A} del reato contestato all \hat{a} ??imputato;

â?? la valutazione dellâ??idoneità del programma di trattamento â??in base ai parametri di cui allâ??art. 133 del codice penaleâ?• e cioÃ" in base ai criteri che sovraintendono ordinariamente alla commisurazione della pena;

â?? la previsione di cui allâ??art. 657-bis c.p.p., in caso di condanna conseguente al fallimento della messa alla prova, di scomputare dalla pena ancora da eseguire un periodo corrispondente a quello in cui il soggetto ha effettivamente eseguito le prescrizioni che gli erano state imposte â??e ciò sulla base di un coefficiente stabilito dalla legge, che si fonda a sua volta su una valutazione di minore afflittività â?? ma pur sempre di afflittività â?? delle prescrizioni medesime rispetto a quella che deriva dalla pena detentivaâ?•.

9. Se, dunque, la responsabilitĂ amministrativa da reato riguardante gli enti rientra in un genus diverso da quello penale (tertium genus) e la messa alla prova deve ricondursi ad un â??trattamento sanzionatorioâ?• penale, sulla base degli indici elencati, deve ritenersi, in conformitĂ alle conclusioni rassegnate dal procuratore generale in sede, che lâ??istituto della messa alla prova non può essere applicata agli enti, a ciò ostando, innanzitutto, il principio della riserva di legge di cui allâ??art. 25, comma 2, della Costituzione. Lâ??introduzione attraverso provvedimenti giurisdizionali di un â??trattamento sanzionatorioâ?• â?? quello della messa alla prova ad una categoria di soggetti â?? gli enti â?? non espressamente contemplati dalla legge quali destinatari di esso, in relazione a categorie di illeciti non espressamente previsti dalla legge penale, si pone in contrasto con il principio di legalità della pena, del quale la riserva di legge costituisce corollario, che si traduce nel principio, secondo cui â??nessuno può essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commessoâ?•.

Non possono soccorrere, al fine di ritenere applicabile agli enti lâ??istituto della messa alla prova, né lâ??analogia in bonam partem, né tantomeno lâ??interpretazione estensiva, come invece sostenuto nelle pronunce di merito favorevoli allâ??applicazione agli enti della messa alla prova.

9.1. Invero, le regole per lâ??applicazione analogica sono dettate dagli artt. 12 e 14 preleggi, che definiscono il ragionamento per similitudine, ma, nel contempo, ne restringono lâ??ambito applicativo, disponendo il divieto di analogia in materia penale (â??le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse consideratiâ?•).

In proposito, le Sezioni Unite hanno evidenziato che la sanzione da applicare ad una fattispecie che ne sia priva non può essere rinvenuta attraverso lâ??interpretazione analogica. In caso contrario lâ??interprete della legge si trasformerebbe in legislatore con una marcata incidenza negativa sia sul principio di certezza sia sulla stessa efficacia determinante delle disposizioni penali coinvolte in siffatta operazione interpretativa, diretta a correlare, con lâ??intervento del giudice, il comportamento del soggetto attivo del reato ad una pena non costituente oggetto di specifica comminatoria legislativa (Sez. U, n. 5655 del 26/05/1984, Sommella, Rv. 164857).

Il divieto di analogia per le norme penali in applicazione del principio di tassativit \tilde{A} , ulteriore corollario del principio di legalit \tilde{A} , si traduce per il giudice nella??impossibilit \tilde{A} di applicare fattispecie e sanzioni, oltre i casi espressamente e specificamente contemplati dalla legge.

9.2. Tale divieto, a maggior ragione, deve trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui viene in questione la traslazione o meglio lâ??innesto del â??trattamento sanzionatorio penaleâ?• della messa alla prova in un sistema â?? quello della responsabilità amministrativa degli enti derivante da reato â?? che non solo non Ã" assimilabile ad un sistema penale â?? ma riguarda appunto gli enti, ossia soggetti giammai indicati quali destinatari di precetti penali, dichiaratamente esclusi dal novero di essi dalla già citata Relazione ministeriale di

accompagnamento al D.Lgs. n. 231 del 2001.

Lo stesso D.Lgs. n. 231 allâ??art. 2, richiama espressamente il principio di legalit \tilde{A} , quale principio ineludibile affinch \tilde{A} © lâ??ente possa essere sanzionato, evidenziando che â??lâ??ente non pu \tilde{A}^2 essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilit \tilde{A} amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto \hat{a} ?•.

Dunque, non Ã" consentito ricorrere allâ??analogia in bonam partem â?? che, anche ove ritenuta consentita, in certi ambiti, in materia penale â?? non potrebbe comunque riguardare il caso in esame, tenuto conto del fatto che non vengono in questione sistemi omogenei. Come in precedenza evidenziato, la responsabilità amministrativa degli enti per un fatto integrante reato costituisce un tertium genus, che mutua dal sistema penale solo le garanzie che lo assistono (al contrario della messa alla prova vivente nellâ??ambito del sistema penale), che non può comportare un trattamento sanzionatorio non previsto dalla legge e che, seppur invocato dallâ??ente, comporterebbe la scrittura ex novo da parte del giudice del suo ambito di applicazione, di tempi, contenuti e modalità compatibili, allâ??evidenza in violazione del principio di cui allâ??art. 25, comma 2, Cost. demandando al giudice la â??descrizioneâ?• e modulazione della sanzione e, ancor prima, la determinazione delle ipotesi a cui essa consegue.

Risulta evidente, poi, che alcuno spazio pu \tilde{A}^2 trovare nella fattispecie in esame neppure \hat{a} ??l \hat{a} ??interpretazione estensiva \hat{a} ?• delle norme, poich \tilde{A} © tale operazione attiene alle ipotesi in cui il risultato interpretativo si mantiene, comunque, all \hat{a} ??interno dei possibili significati della disposizione normativa, situazione questa, neppure astrattamente, confacente alla fattispecie in esame.

- **9.3**. I rilievi svolti â?? dirimenti ed assorbenti al fine di escludere lâ??applicabilità dellâ??istituto della messa alla prova agli enti e di ritenere la fondatezza del ricorso del Procuratore generale presso la Corte di appello di Trento â?? danno conto, altresì, della palese infondatezza della questione posta dal difensore della società (Omissis) s.p.a. in sede di conclusioni, circa lâ??incostituzionalità dellâ??art. 168-bis c.p., per non essere prevista la sua applicazione agli enti.
- 10. Per mera completezza espositiva va, in ogni caso, evidenziato che fondate si presentano le ulteriori deduzioni svolte dal Procuratore generale ricorrente e dal Procuratore generale in sede nelle note di udienza, secondo cui la disciplina della messa alla prova ex art. 168-bis c.p., Ã'' disegnata e modulata specificamente sullâ??imputato persona fisica e sui reati allo stesso astrattamente riferibili, caratteristiche queste che la rendono insuscettibile di estensione allâ??ente quanto alla responsabilità amministrativa, di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001.

La modulazione della??istituto della messa alla prova sulla??imputato a?? a??persona fisicaa?•, emerge alla??evidenza dalla mera lettura della??art. 168-bis c.p., laddove si fa riferimento

allâ??affidamento dellâ??imputato al servizio sociale per lo svolgimento di un programma implicante, tra lâ??altro, attività di volontariato di rilievo sociale, ovvero lâ??osservanza di prescrizioni relative ai rapporti con il servizio sociale o con una struttura sanitaria, â??alla dimora, alla libertà di movimento, al divieto di frequentare determinati localiâ?•.

Del pari, il riferimento alla prestazione di lavoro di pubblica utilit\tila \(\frac{a}?? \) che deve tener conto anche delle specifiche professionalit\tila ed attitudini lavorative dell\(\frac{a}?? \) imputato, 7 di durata non inferiore a dieci giorni, anche non continuativi, in favore della collettivit\tila, da svolgere presso lo Stato, le regioni, le province, i comuni, le aziende sanitarie o presso enti o organizzazioni, anche internazionali, che operano in Italia, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato con prestazione svolta con modalit\tila che non pregiudichino le esigenze di lavoro, di studio, di famiglia e di salute dell\(\frac{a}{2}? \) imputato e la cui durata giornaliera non pu\tila \(\frac{a}{2} \) superare le otto ore \(\frac{a}{2}? \) non pu\tila \(\frac{a}{2} \) che attenere alla persona fisica.

Ancora, le condizioni che consentono lâ??accesso dellâ??imputato alla messa alla prova â?? ossia lâ??allegazione alla richiesta ex art. 464-bis c.p.p. di un programma di trattamento, ovvero la richiesta di elaborazione del predetto programma, contemplante, tra lâ??altro, â?• a) le modalità di coinvolgimento dellâ??imputato, nonché del suo nucleo familiare e del suo ambiente di vita nel processo di reinserimento sociale, ove ciò risulti necessario e possibile; b) le prescrizioni comportamentali e gli altri impegni specifici che lâ??imputato assume anche al fine di elidere o di attenuare le conseguenze del reato, considerando a tal fine il risarcimento del danno, le condotte riparatorie e le restituzioni, nonché le prescrizioni attinenti al lavoro di pubblica utilità ovvero allâ??attività di volontariato di rilievo sociale (â?l)â?• non possono che confermare che il soggetto destinatario del programma sia lâ??imputato-persona fisica.

Emblematico, poi, risulta il criterio di cui allâ??art. 464-quater, comma 3, c.p.p. â?? secondo cui la sospensione del procedimento con messa alla prova \tilde{A} " disposta quando il giudice, in base ai parametri di cui allâ??art. 133 c.p. reputa idoneo il programma di trattamento presentato e ritiene che lâ??imputato si asterr \tilde{A} dal commettere ulteriori reati- che rende ancor pi \tilde{A}^1 evidente che la disciplina \tilde{A} " stata modellata per lâ??imputato e per la sua rieducazione e risocializzazione e non pu \tilde{A}^2 essere traslata ad una persona giuridica, soggetto non â??imputatoâ?•, privo di sostrato psicofisico.

Lâ??operazione ermeneutica â?? secondo cui gli organi dellâ??ente, in quanto investiti da un rapporto di immedesimazione organica sono equiparabili all'â?eimputatoâ?e e garantirebbero sufficientemente il soddisfacimento degli obiettivi e delle finalitĂ della messa alla prova â?? si tradurrebbe, come ben evidenziato dal Procuratore generale, in una sorta di immedesimazione rovesciata in cui le colpe dellâ??ente ricadrebbero sugli organi e questi sarebbero chiamati a rieducarsi per conto di un diverso soggetto, operazione questa in evidente contrasto anche con le finalitĂ proprie del D.Lgs. n. 231 del 2001.

Va, inoltre, rilevato che lâ??art. 168-ter c.p.p. prevede che lâ??esito positivo della prova estingue il reato per cui si procede, ma non pregiudica lâ??applicazione delle sanzioni amministrative accessorie, ove previste dalla legge, a dimostrazione ulteriore del fatto che le sanzioni diverse da quelle penali, operando in ambiti e per finalitĂ diverse, non sono interessate dal percorso della messa alla prova e possono essere egualmente irrogate.

Peraltro, ulteriori argomenti ostativi allâ??applicazione della messa alla prova nel sistema della responsabilità amministrativa dellâ??ente si ricavano anche dal D.Lgs. n. 231 del 2001.

Eâ?? sufficiente allâ??uopo citare lâ??art. 67, che, nel prevedere le ipotesi in cui il giudice pronuncia sentenza di non doversi procedere nei confronti dellâ??ente, richiama esclusivamente i casi previsti dallâ??art. 60 e lâ??estinzione per prescrizione della sanzione. In base a tale disposto testuale si deduce che, in caso di esito positivo della messa alla prova, il giudice non potrebbe pronunciare sentenza di non doversi procedere ex art. 464-septies c.p.p., non essendo tale ipotesi prevista tra quelle espressamente indicate di estinzione dellâ??illecito, con conseguente necessità di â??creazioneâ?• in tal caso di una causa estintiva dellâ??illecito al di fuori del sistema espressamente disciplinato dal D.Lgs, n. 231 del 2001.

Senza considerare, poi, che già sono previste nel D.Lgs. n. 231 forme di riparazione delle conseguenze da reato che rilevano, tuttavia, per lâ??ente solo in relazione alla mancata applicazione di sanzioni interdittive e non già per lâ??estinzione di sanzioni pecuniarie.

11. Deve in conclusione essere affermato il seguente principi di diritto:

â??Lâ??istituto dellâ??ammissione alla prova di cui allâ??art. 168-bis c.p., non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilità degli enti di cui al D.Lgs. n. 231 del 2001â?•.

12. Nella fattispecie in esame, pertanto, la fondatezza del ricorso del Procuratore generale ricorrente, quanto alla illegittima ammissione alla prova dellâ??ente (Omissis) s.p.a. e alla conseguente declaratoria di non doversi procedere nei confronti della societÃ, ai sensi dellâ??art. 464-septies c.p.p., per essere estinto, per esito positivo della prova, lâ??illecito di cui allâ??art. 25-septies, comma 3, D.Lgs. n. 8 giugno 2001, n. 231, comporta lâ??annullamento senza rinvio della sentenza impugnata e delle ordinanze del 12 marzo 2018 e del 12 aprile 2019 del Tribunale di Trento, con conseguente trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per lâ??ulteriore corso.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e le ordinanze del 12 marzo 2018 e del 12 aprile 2019 del Tribunale di Trento e dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Trento per lâ??ulteriore corso.

Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2022.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2023

Campi meta

Massima: L'istituto dell'ammissione alla prova di cui all'art. 168-bis c.p., non trova applicazione con riferimento alla disciplina della responsabilit \tilde{A} degli enti di cui al d.lgs. n. 231 del 2001.

Supporto Alla Lettura:

MESSA ALLA PROVA

La messa alla prova \tilde{A} " una modalit \tilde{A} alternativa di definizione del giudizio che tende a favorire il reinserimento del reo nella societ \tilde{A} pur conservando una funzione punitiva. La messa alla prova comporta la prestazione di condotte volte all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose derivanti dal reato, nonch \tilde{A} ©, ove possibile, il risarcimento del danno dallo stesso cagionato.

